



05446-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUIGI MARINI
ALESSIO SCARCELLA
ENRICO MENGONI
UBALDA MACRI'

- Presidente -

Sent. n. sez. 76/2023
UP - 16/01/2023
R.G.N. 16409/2022

(omissis) BEATRICE MAGRO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) ' (omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020.

In caso di ricorso di
presente per il ricorso
omissis
gli atti del procedimento
a norma dell'art. 162
d.lgs. 137/2020
☐ deposito
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luigi Baldi

11

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) (omissis) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale veniva confermata la condanna emessa in primo grado in ordine al il reato di cui all'art. 609 bis, 609 ter, 612, comma 2, cod. pen., cod. pen., commesso ai danni di (omissis) (omissis)

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla tempestività della querela presentata dalla parte offesa soltanto in data : (omissis) sebbene i fatti risalgono al (omissis) e, quindi, a una data nettamente anteriore al termine semestrale previsto dall'art. 609 septies, comma 2, cod. pen. nella versione antecedente alla riforma introdotta dalla l.19 luglio 2019, n.69. In particolare, il ricorrente censura la motivazione della Corte d'Appello nella parte in cui, confermando quanto affermato dal Giudice di prime cure, ha ritenuto tempestiva la querela presentata dalla persona offesa oltre il termine semestrale, individuando nella comunicazione degli esiti delle analisi biologiche il momento a partire dal quale la donna aveva avuto contezza piena e in termini certi della violenza sessuale subita, ossia il : (omissis) Dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa e dalla intercettazioni intercorse con l'imputato emerge, tuttavia, chiaramente che la parte offesa era pienamente consapevole fin da subito della violenza sessuale avvenuta il : (omissis) sebbene ne avesse un ricordo confuso, a prescindere dagli accertamenti medici e biologici eseguiti in epoca successiva. Ella aveva tardato a proporre la querela - anzi essendosi anche riservata di proporla - solo per timore di ritorsioni e per la difficoltà di affrontare le spese processuali.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Le doglianze dedotte sono state ribadite e argomentate ulteriormente con conclusioni scritte successivamente depositate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

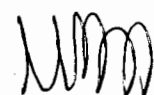
1. Si osserva che la Corte ha correttamente riportato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato" (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Rv. 269726), ragione per la quale i termini della proposizione della querela decorrono dagli esiti degli accertamenti indispensabili per l'individuazione del reo e non dal semplice sospetto della persona offesa.

1.1. Tuttavia, nel caso in disamina, dalla motivazione della sentenza impugnata nulla emerge in ordine alle eccezioni sollevate dall'imputato con il primo motivo di appello e riprodotte nei motivi di ricorso per cassazione, che sembrano contraddire la tesi secondo cui la (omissis) aveva avuto piena e chiara consapevolezza delle violenze subite, solo a seguito degli accertamenti biologici, a distanza di quasi un anno dal fatto.

In proposito, il ricorrente ha indicato elementi da cui si trae percezione che la parte offesa, sebbene in termini non precisi, fosse immediatamente ben consapevole degli abusi sessuali subiti, posto che la stessa ha dichiarato ai carabinieri in data (omissis)/(omissis) quindi in prossimità cronologica dei fatti, di aver bevuto prima un drink offerto dall'imputato, di aver avuto la percezione di essere stata toccata dal ricorrente nelle parti intime con le dita, di aver avuto la sensazione di una vera e propria penetrazione, e comunque di essersi trovata l'indomani mattina nel letto dell'imputato priva degli indumenti intimi. Sicchè, nel caso di specie, non vi era alcun problema di individuazione del reo, ma solo di precisa conoscenza dei contorni esatti del fatto. In tal senso, la donna aveva avuto una certa contezza dell'approccio sessuale avuto con il ricorrente, sebbene in termini non precisi, non rilevando ai fini della presentazione della querela, ma solo ai fini di una precisa descrizione dei fatti, la tipologia di atto sessuale concretamente posto in essere. Le analisi cliniche che hanno riscontrato la presenza del farmaco noto come "droga dello stupro" – peraltro già rinvenuto anche nell'armadietto dell'imputato – e la presenza di tracce biologiche riconducibili all'imputato, hanno quindi consentito alla persona offesa di avere una rappresentazione più precisa dell'accaduto.

Evidenzia il ricorrente che, nel medesimo contesto dichiarativo del (omissis)/(omissis) inoltre, la donna ha dichiarato di essere stata edotta dai carabinieri cui si era rivolta di dover fare delle visite ginecologiche prima di sporgere la denuncia. Tuttavia la donna, dopo aver effettuato la visita in ospedale, non tornò presso i carabinieri per formalizzare la denuncia, che veniva presentata solo l'anno successivo, il 1 (omissis). Il contenuto delle sit rese dalla parte offesa il (omissis)/(omissis) lascia desumere la piena consapevolezza da parte della (omissis) di aver subito abusi sessuali. La medesima parte offesa ha anche prodotto uno *screenshot* risalente all'agosto (omissis) di un messaggio indirizzato all'imputato, ove la donna gli ricorda di non aver presentato ancora la querela. Anche nelle sit rese dalla parte offesa in data : (omissis)) ancora la (omissis) si riserva di sporgere querela per paura di ritorsioni da parte dell'imputato.

1.2. Ebbene, nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto di dover ritenere superate le suddette doglianze del ricorrente, supportate da precise risultanze processuali. Né esse sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata, nonostante nell'atto d'appello la questione fosse stata espressamente devoluta al giudice di secondo grado, con apposito motivo di appello, che non può certo tacciarsi di genericità. L'atto di gravame era, pertanto, del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulle suddette questioni. Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo



quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2023

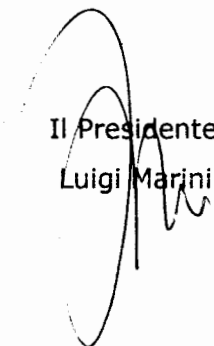
Il Consigliere estensore

Maria Beatrice Magro

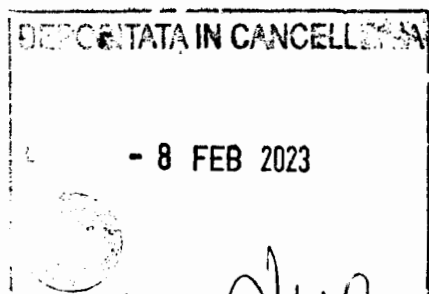
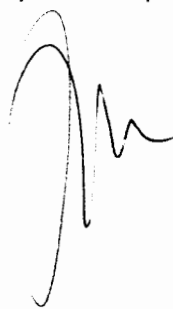


Il Presidente

Luigi Marini



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art 52 d. lg. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Mariani

